

## VERBALE DI ACCORDO

Verona, 20 luglio 2012

tra

il Banco Popolare, anche in nome e per conto delle Società del Gruppo

e

gli Organismi Sindacali Aziendali

### Art. 1 (Premessa)

Ferme restando le previsioni del CCNL e dell'Accordo Quadro del 11.4.2012 in materia di trasferimenti, con il presente Accordo le Parti intendono armonizzare la disciplina della "mobilità territoriale" ordinaria del Personale appartenente alle Società firmatarie del presente Accordo.

### Art.2 (Consenso al trasferimento)

1. I trasferimenti del Personale inquadrato fino al 2° livello della categoria dei Quadri Direttivi disposti su iniziativa aziendale possono avvenire nell'ambito di "fasce territoriali" la cui distanza dalla residenza del lavoratore (intesa come dimora abituale) è direttamente correlata alla anzianità di servizio come sotto indicato:
  - fino a 100 km per il Personale con anzianità minore di 5 anni;
  - fino a 60 km per il Personale con anzianità da 5 anni a 10 anni;
  - fino a 50 km per il Personale con anzianità superiore a 10 anni;
  - fino a 30 km per il Personale delle Aree Professionali che abbia compiuto 45 anni di età e maturato almeno 22 anni di servizio.
2. I trasferimenti del Personale inquadrato nel 3° e 4° livello della categoria dei Quadri Direttivi disposti su iniziativa aziendale possono avvenire nell'ambito della "fascia territoriale" fino a 100 km dalla residenza del lavoratore (intesa come dimora abituale).
3. Per i trasferimenti disposti dall'Azienda oltre le fasce territoriali sopra indicate è necessario il preventivo consenso del lavoratore (escluso il Personale preposto o da proporre a succursale comunque denominate).
4. Il trasferimento dei quadri direttivi ad una sede di lavoro ubicata ad oltre 100 km dalla residenza dovrà essere connesso allo sviluppo in percorsi professionali. Per sviluppo del percorso professionale si intende fare riferimento all'assegnazione di un incarico od alla copertura di un ruolo o posizione che, nell'ambito dell'organizzazione dell'azienda, risultante dalla normativa interna tempo per tempo vigente, e con riferimento alla situazione specifica del lavoratore interessato antecedente al trasferimento, rappresenti per lo stesso un'effettiva opportunità di crescita professionale da ricollegarsi ad un possibile miglioramento di carriera e/o economico, quest'ultimo anche di carattere temporaneo.

FAB  
27/07/12  
Claudio Spaventa

FIBA/ENL  
Claudio Spaventa  
P. P. P.  
P. P. P.

FISAC/CAI/CL  
Claudio Spaventa

SINFUB

**Art.3**  
**(Indennità di pendolarismo quotidiano)**

1. L'Azienda non riconoscerà alcun pagamento di indennità e/o di trattamenti economici sostitutivi quando il lavoratore viene trasferito ad una unità produttiva ubicata a meno di 40 km dal proprio Comune di residenza (intesa come dimora abituale).
2. Qualora il trasferimento disposto dall'Azienda avvenga ad una sede di lavoro ubicata ad una distanza superiore a quelle indicate al precedente comma, verrà riconosciuta al lavoratore interessato un'apposita "Indennità di pendolarismo quotidiano" (in seguito IPQ) giornaliera così determinata:  
$$0,40€ \times (\text{km a tratta} - 40) \times 2$$
con un tetto massimo a 70 km.
3. La distanza chilometrica sopra indicata è quelle tra comune di residenza (intesa come dimora abituale) e il comune di lavoro, calcolata in un sol senso dal centro del comune di residenza al centro del comune di destinazione, considerando la "via più breve" su software specifico.
4. La previsione di cui al comma precedente è vincolante, sia al fine della determinazione del diritto all'indennità (soglia dei 40 km), sia per la quantificazione dell'indennità stessa.
5. L'Azienda, tuttavia, si riserva di adottare il criterio della "via più veloce" per la quantificazione dell'indennità da corrispondere in quei casi particolari in cui, sulla base dell'esperienza applicativa della normativa in argomento, l'adozione della regola generale (via più breve) dovesse risultare, oggettivamente, di particolare gravosità per il dipendente interessato.
6. L'IPQ viene corrisposta agli aventi diritto soltanto per le giornate di effettiva presenza presso la propria sede di lavoro e viene corrisposta dall'effettivo trasferimento.
7. L'IPQ non è computabile ai fini del TFR, della previdenza e dell'assistenza.
8. Resta inteso che nel caso di cambiamento di residenza (sempre intesa come dimora abituale) comunicata all'azienda ai sensi del vigente CCNL, la misura dell'IPQ già percepita sarà rideterminata con riguardo alla distanza fra la nuova residenza e la sede di lavoro.
9. In aggiunta all'IPQ, al Personale trasferito presso le unità produttive collocate nelle isole - ad eccezione della laguna veneziana - sarà riconosciuto il rimborso del costo del biglietto del traghetto.


*Dichiarazione Aziendale*

*L'Azienda comunicherà al Personale il software - di facile accesso - da utilizzare per il calcolo delle distanze chilometriche.*

**Art. 4**  
**(Avvicinamento su richiesta del lavoratore inquadrato fino a QD2)**

1. Il lavoratore inquadrato fino al 2° livello della categoria dei Quadri Direttivi che, con applicazione del presente accordo, sia stato trasferito su iniziativa dell'Azienda ad una unità produttiva distante oltre 40 km dalla propria residenza (intesa come dimora abituale), ha diritto a presentare domanda di riavvicinamento alla propria residenza decorsi 12 mesi dall'effettivo trasferimento.

FAB / EISC  
FISAC LEGIT  
SINFUB



2. L'azienda si impegna a fare rientrare il Personale entro la fascia di 40 km dalla propria residenza (intesa come dimora abituale) entro 36 mesi dalla presentazione della domanda (o dal termine di cui al precedente comma se successivo) per il Personale con anzianità minore di 5 o 10 anni, nonché per il Personale con anzianità superiore ai 10 anni (alla data del trasferimento oltre la suddetta fascia), trasferiti oltre le relative soglie del consenso (100km, 60km, 50km).  
Il termine di 36 mesi si intende ridotto a 24 mesi per le risorse trasferite presso unità produttive site nelle isole, ad esclusione della Sicilia – da considerarsi terra ferma – e della laguna veneta.
3. Eventuali trasferimenti successivi al primo, ma sempre “fuori fascia” (in avvicinamento o meno alla residenza), saranno da considerare ininfluenti ai fini dei termini temporali sopra indicati ed incideranno solo sulla determinazione dell'importo dell'indennità da riconoscere ai sensi del precedente articolo 3.
4. I termini di rientro sopra indicati sono ridotti di 18 mesi per il personale indicato al comma 4 dell'articolo 5 dell'Accordo Quadro 11.4.2012.
5. Qualora, per particolari ragioni tecniche, organizzative e produttive, le Aziende non siano in grado di accogliere le domande di avvicinamento entro i termini di cui al presente articolo, l'indennità di cui al precedente articolo 3 verrà maggiorata del 20% per un massimo di 12 mesi, decorsi i quali l'Azienda assicurerà il rientro entro la soglia dei 40 km.
6. Il presente articolo troverà applicazione anche a favore del Personale percettore di indennità che alla data dell'Accordo si trovi assegnato ad una unità produttiva oltre i 40 km dalla residenza (intesa come dimora abituale) e che rientri nel comma 4 dell'art. 5 dell'Accordo Quadro 11.4.2012. In tali casi i termini temporali di cui ai precedenti commi decorreranno dalla data del 1° ottobre 2012.
7. Il personale di cui al successivo comma 3 dell'articolo 6 potrà presentare domanda di rientro entro la soglia del disagio decorsi 24 mesi dalla data di decorrenza del presente accordo. Le Aziende si impegnano ad accogliere la citata domanda entro 36 mesi dalla presentazione della stessa (o dal termine di cui al precedente periodo se successivo).

#### **Norma transitoria**

Il Personale che alla data del presente accordo non sia titolare di alcuna indennità o di altro trattamento riconosciuto in ragione della mobilità territoriale e, alla medesima data, appartenga ad un'unità produttiva (non di prima assegnazione) oltre le soglie previste al comma 1 dell'articolo 2 dalla residenza (intesa come dimora abituale), potrà presentare domanda di avvicinamento entro la fascia dei 40 km dalla residenza dalla data di sottoscrizione del presente accordo. In caso di mancato accoglimento della domanda, l'Azienda erogherà l'IPQ di cui all'articolo 3 nella misura del:

- 50% decorsi i primi 18 mesi dalla presentazione della domanda,
- 100% decorsi ulteriori 18 mesi.

Qualora, per particolari ragioni tecniche, organizzative e produttive, le Aziende non siano in grado di accogliere le domande di avvicinamento entro i termini di cui al presente articolo, l'indennità di cui al precedente articolo 3 verrà maggiorata del 20% per i successivi 12 mesi, decorsi i quali l'Azienda assicurerà il rientro entro la soglia dei 40 km.

FABI  
Claudio Fucetta

FISA/CISC  
Rob  
Hansi  
W. Deped

FISAC/CAIL  
Claudio

SINFUB  
A

Art.5

(Avvicinamento su richiesta del Quadro Direttivo di III e IV livello)

1. L'Azienda valuterà, compatibilmente alle comprovate esigenze tecniche, organizzative e produttive, le domande di riavvicinamento presentate dai lavoratori appartenenti ai Quadri Direttivi di 3° e 4°.

**Raccomandazione delle OO.SS.**

Le OO.SS. raccomandano alle aziende di valutare con la massima considerazione le richieste di avvicinamento presentate dai lavoratori collocati oltre la soglia del disagio, in occasione della prima assegnazione.

**Dichiarazione aziendale**

L'Azienda, in caso di particolari situazioni di gravità personali e familiari, valuterà con particolare attenzione le richieste di avvicinamento presentate dalle risorse prive di diritti di rientro ed assegnate oltre la soglia del disagio.

Art. 6

(Ambito di applicazione, decorrenza, durata ed effetti sui previgenti accordi)

1. Il presente accordo sostituisce ogni precedente intesa in materia di mobilità in essere presso le Aziende destinatarie e si applica ai trasferimenti disposti dalle citate Aziende dalla data di sottoscrizione della presente intesa.
2. Le previsioni del presente accordo non trovano in ogni caso applicazione qualora il personale sia assegnato/trasferito presso l'unità produttiva più vicina alla propria residenza (intesa come dimora abituale).
3. Fermo quanto sopra specificato, al Personale che alla data di decorrenza dell'accordo si trovi assegnato ad una unità produttiva oltre i 40 km dalla residenza (intesa come dimora abituale) verrà mantenuto l'eventuale indennità di mobilità percepito alla data di sottoscrizione della presente intesa, oltre ai diritti di rientro già spettanti sulla base della previgente normativa. Dal primo trasferimento che intervenga dopo la suddetta data sarà applicato il presente accordo.
4. Al Personale che alla data di decorrenza dell'accordo si trovi assegnato ad una unità produttiva entro i 40 km dalla residenza (intesa come dimora abituale) verrà erogata un'indennità detta *Indennità ex pendolarismo* pari al 50% del trattamento mensilizzato di mobilità percepito alla data di sottoscrizione della presente intesa. La citata indennità sarà utile al fine del contributo al fondo assistenza.

In caso di trasferimento

- entro la soglia dei 40 km sopra definita, l'*Indennità ex pendolarismo* verrà mantenuta, fermo restando il suo venir meno in caso di trasferimento sotto le previgenti soglie di riconoscimento (15km ex BPV e 20km ex BP Cremona); tale indennità verrà ripristinata se nell'arco di 36 mesi dalla data di decorrenza del presente accordo la risorsa venga trasferita sopra soglia (15km ex BPV e 20km ex BP Cremona) ed entro i 40 km;
- oltre la soglia dei 40 km sopra definita, l'*Indennità ex pendolarismo* verrà assorbita, fino a concorrenza, dall'IPQ di cui al precedente articolo 3.

Il presente accordo avrà decorrenza a partire dal 1 ottobre 2012, fermi restando i precedenti trattamenti fino a tale data. Lo stesso scadrà il 31 dicembre 2014 – rimanendo comunque salvi i diritti di rientro per le domande presentate entro tale data – e si intenderà successivamente rinnovato, di triennio in triennio, se non disdetto da una delle parti con almeno tre mesi di preavviso.

FAB/...  
Vig...  
M...  
CA

FAP/...  
Claudio...

FIBA/...  
S...  
4

FISAC/...  
S...  
S...  
S...  
S...  
S...

...

SINFUB

Azienda	<b>Banco Popolare</b>	Organizzazioni Sindacali
<i>Azienda</i>	<i>FISAC/CCIL</i>	<i>FISA/CISS</i>

Azienda	<b>S.G.S.- BP</b>	Organizzazioni Sindacali
<i>Azienda</i>	<i>FISA/CCIL</i>	<i>FISA/CISS</i>

Azienda	<b>Banca Aletti</b>	Organizzazioni Sindacali
<i>Azienda</i>	<i>FISAC/CCIL</i>	

Azienda	<b>Aletti Gestielle</b>	Organizzazioni Sindacali
<i>Azienda</i>		<i>FISA/CISS</i>

Azienda	<b>S.G.C.</b>	Organizzazioni Sindacali
<i>Azienda</i>	<i>FISA/CISS</i>	

Azienda	<b>Bipielle Real Estate</b>	Organizzazioni Sindacali
<i>Azienda</i>		<i>FISA/CISS</i>

Azienda	<b>BP - Property Managment</b>	Organizzazioni Sindacali
<i>Azienda</i>		

Azienda	<b>Banca Italease</b>	Organizzazioni Sindacali
<i>Azienda</i>		

Azienda	<b>Mercantile Leasing</b>	Organizzazioni Sindacali
<i>Azienda</i>		

Azienda	<b>Release</b>	Organizzazioni Sindacali
<i>Azienda</i>		

Azienda	<b>IGB</b>	Organizzazioni Sindacali
<i>Azienda</i>		